



Consorzio Omega
Operatori Multiservizi e Gestori Ambientali

SUPERBONUS 110%

GUIDA OPERATIVA

**SUPERBONUS 110%
FAQ CATEGORIA UNDICI
INTERVENTI TRAINATI EDIFICIO**

**RUBRICA ON LINE
A cura
Dott. Emilio Bonaduce**

CATEGORIA UNDICI
INTERVENTI TRAINATI SU EDIFICIO
(Vedi SCHEDA INFORMATIVA 33)

FAQ 01**D. Quali sono gli interventi TRAINATI eseguibili sull'Edificio?**

R. Se si esegue almeno uno degli interventi TRAINANTI (scheda 32) allora è possibile eseguire, fruendo del Superbonus, anche altri ed ulteriori **interventi aggiuntivi (detti TRAINATI)** sull'Edificio condominiale secondo le regole, ed i limiti, stabiliti dall'Allegato 2 Decreto MISE 06.08.2020.

Sono definiti Interventi TRAINATI (sull'edificio) i seguenti:

a) installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e **di sistemi di accumulo** integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all'installazione degli impianti medesimi (ndr. la realizzazione di detti impianti deve comportare la cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo).

b) installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a proposito dei quali (e dei limiti di credito massimo conseguibile) l'Agenzia delle Entrate ⁽¹⁾ ha chiarito e specificato che " il limite di spesa di 3.000 euro, comprensivo dei costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica. Considerato che la norma fa riferimento alla «richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW», si ritiene che tale limite, funzionale all'installazione della infrastruttura di ricarica, si riferisce all'ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione".

FAQ 02**D. Quali sono i requisiti tecnici minimi degli interventi TRAINATI sull'edificio?**

R. In ordine ai requisiti tecnici minimi va ricordato quanto di seguito specificato.

a) per il punto 1 che i collettori solari:

* siano in possesso della certificazione Salar Keymark o, in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore la certificazione Salar Keymark relativa al sistema;

* abbiano valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda A0, o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiore ai seguenti valori minimi:

¹ Risposta ad Interpello n. 412 del 25.09.2020 (Appendice 01)

1. nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh/m² anno, con riferimento alla località Wtirzburg;
2. nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Wtirzburg;
3. nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m² anno, con riferimento alla località Atene;

* gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve essere maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Wtirzburg;

* collettori solari e bollitori impiegati garantiti per almeno cinque anni;

* accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;

* installazione dell'impianto eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;

Nel caso di collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark, la certificazione è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA fermo restando che i valori di producibilità specifica di cui alla lettera c) sono ridotti del 10 per cento.

b) Per i punti 4) e 5) (strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra e la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati) gli interventi effettuati devono assicurare il rispetto dei valori riportati nella tabella 1 dell'allegato E al decreto MISE 159844 del 06.08.2020 ⁽²⁾).

b) per il punto 6) (posa in opera di schermature solari) gli interventi effettuati assicurano, da un lato, che i sistemi siano installati all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata e che limitatamente alle sole schermature solari, queste siano installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S) e, dall'altro lato, che per i componenti finestrati, con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del fattore di trasmissione solare totale G_{tot} (serramento più schermatura) minore o uguale a 0,35.

FAQ 03

D. Quale è il significato della condizione, posta dalla norma, secondo la quale gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus?

R. L'Agenzia delle Entrate ⁽³⁾ ha precisato che tale condizione si considera soddisfatta se «*le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti*».

² Appendice punto 2

³ Agenzia delle Entrate – Circolare n. 24/E del 08.08.2020 pag. 24

Ciò implica, ai fini dell'applicazione del *Superbonus*, che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del cd. "cappotto termico" o la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale) prima del 05.10.2020 (data di pubblicazione sulla G.U. 246 dei Decreti attuativi del MISE) e, pertanto, non ammesse al *Superbonus*, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l'installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all'entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020.

FAQ 04

D. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, si applica la detrazione del 110 per cento?

R. La detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta nel senso sopra chiarito.

Pertanto, se l'edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il *Superbonus* si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all'ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico ⁽⁴⁾.

⁴ Agenzia delle Entrate – Circolare n. 24/E del 08.08.2020 pag. 25